



Città di Cossato

# CITTA' DI COSSATO

## PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale  
n. 5 del 02/02/2026**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LAVORI STRADALI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA IN MEDIA TENSIONE – VIA PER CASTELLETTO CERVO – PROSEGUO LAVORI**

### **IL COMANDANTE**

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta SOEDIL SRL, assunta al protocollo comunale in data 30/01/2026 con il n. 2493, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere al proseguo dei lavori volti alla realizzazione di linea interrata in media tensione per la connessione di impianto fotovoltaico per conto della ditta SUNPRIME MT SRL nelle seguenti strade:

- Via Per Castelletto Cervo;

**VISTA** l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. 39 del 17/11/2025 – Ufficio Viabilità del Comune di Cossato, rilasciata alla Ditta SUNPRIME MT S.r.L., prot. 31687 del 18/11/2025, con la quale risultano autorizzati i lavori di rifacimento del tratto di scavo già ricusato dall'ente con PEC prot. 27295 del 29/09/2025 per lavori eseguiti in difformità regolamentari;

**VISTO** quanto allegato dal suddetto richiedente ai fini istruttori, ovvero dettagliato prospetto planimetrico e fotografico dell'area interessata;

**RILEVATO** che l'attività non consentirà di mantenere, per entrambi i sensi di marcia dell'area interessata, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

**VISTE** le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

**CONSIDERATA** la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

**VISTO** il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

**VISTO** il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

**VISTO** il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l’assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

**ACCERTATA** l’assenza di conflitti di interesse e quindi l’insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **ORDINA**

### **1) L’ISTITUZIONE TEMPORANEA:**

- 1.1) di TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI a tutte le categorie di veicoli, e il DIVIETO DI FERMATA in corrispondenza del cantiere mobile su entrambi i lati della strada in via PER CASTELLETTO CERVO, dal giorno 02/02/2026 al giorno 28/02/2026, e comunque per l’intera durata dei lavori purché ogni nuova data stimata di ultimazione dei medesimi sia tempestivamente comunicata all’Ente proprietario della strada ed a questo Comando di P.L.;

### **2) AL RICHIEDENTE:**

- 2.1) di provvedere all’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell’esigenza;
- 2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l’area di cantiere;
- 2.4) di provvedere all’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1) ed in particolar modo di posizionare, in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all’art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all’operatività del temporaneamente istituito transito alternato, fatto salvo il pronto supporto di movieri a norma dell’art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992 qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;

2.5) di assicurare, durante lo svolgimento dell'attività:

- 2.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;
- 2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
- 2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, l'accesso veicolare alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;
- 2.5.4) di posizionare, se del caso anche in relazione all'avanzamento del cantiere mobile, in corrispondenza dell'area interessata dai lavori, la prevista segnaletica di DIVIETO DI FERMATA (figura II.75 d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione della data e dell'orario di validità, almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992) e dandone contestualmente avviso della posa al Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Cossato (anche mediante posta elettronica);

**DISPONE**

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente, alla Provincia di Biella ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi interessati;

**INFORMA**

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
  - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
  - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
  - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
  - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
  - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE  
Corpo Polizia Locale  
Comm. Davide Villanova